

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 3 del 17.01.2019

Richiedente: Bonini Arianna – Rifugio CAI Alpe della Grotta

Comune: Stazzema (LU)

Oggetto: Rettifica di errore materiale sul Nulla osta n. 2 del 17.01.2019, avente ad oggetto “Taglio di manutenzione su bosco di conifere artificiale in loc. Alpe della Grotta”.

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data 08.01.2019 al n. 43 tramite l'Unione dei Comuni della Versilia, relativa a un taglio di manutenzione su bosco di conifere artificiale in loc. Alpe della Grotta, nel Comune di Stazzema (LU).

Preso atto che l'intervento ricade in parte all'interno dell'area parco “Zona B1 Riserva generale orientata a prevalente carattere naturalistico” e in parte in “Zona C protezione”, come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016 nonché all'interno della ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane e della ZSC IT5120012 M. Croce - M. Matanna;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio”;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119 del 12.02.2018 “ L.R n.30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 08.01.19 al n. 43;

Ritenuto di sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di valutazione d’incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011 in quanto non rientra nelle tipologie dell’all. A della D G R Toscana n. 119 del 12.02.2018;

Visto il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 17.01.2019;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di giorni **9** come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 08.01.2018, protocollo n. 43;*

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, effettuata in data 17.12.2018;

Vista la numerazione del Nulla osta n. 2 rilasciato in data 17.01.2019 per il presente intervento, frutto di un evidente errore materiale, essendo riportato lo stesso numero del Nulla osta precedente;

Ritenuto di annullare tale documento e sostituirlo con il presente;

DETERMINA

di rilasciare a **Bonini Arianna**, residente in via Martiri del lavoro 609 loc. Azzano – 55047 Seravezza (LU), gestore del Rifugio CAI Alpe della Grotta - Forte dei Marmi, il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al taglio di manutenzione in località Alpe della Grotta, nel Comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 08.02.2018 al n. 43 con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere abbattute solo le piante di conifere necessarie per la messa in sicurezza dell'area. In particolare gli interventi dovranno essere indirizzati ad eliminare eventuali pericoli all'edificio e ai fruitori, sia per la caduta di piante che per propagazione degli incendi boschivi.
- se presenti non dovranno essere abbattuti i castagni da frutto.
- ai margini del bosco dovranno essere rilasciati i soggetti di bordo più stabili.
- dovranno essere rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

Modalità di esecuzione del taglio

Il taglio di manutenzione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno. Tutte le attività selvicolturali dovranno essere sospese dal 1 aprile e 31 agosto, al fine di non arrecare disturbo alla nidificazione dell'avifauna. **Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.**

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante della seguente tabella:

| | |
|--|--------------------|
| Carpinus betulus L. | carpino bianco |
| Fraxinus excelsior L. maggiore | frassino maggiore |
| Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo | frassino ossifillo |
| Laburnum anagyroides Medicus | maggiociondolo |
| Malus sp.pl. | melastrì |
| Prunus avium L. | Ciliegio |
| Pyrus sp.pl. | perastrì |
| Quercus suber L. | Sughera |
| Sorbus sp.pl. | sorbi |
| Tilia sp.pl. | tigli |
| Ulmus sp.pl. | olmi |
| Ilex aquifolium L. | agrifoglio |
| Taxus baccata L. | tasso |

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2021, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini